



08355-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 46/2022
ROBERTO BINENTI		UP - 13/01/2022
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	R.G.N. 9594/2021
FRANCESCO ALIFFI		
DANIELE CAPPUCCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA

che ha concluso chiedendo

Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria

udito il difensore

RM

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 18 giugno 2020 la Corte di Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio da questa Corte, ha determinato la durata delle pene accessorie nei confronti di (omissis) e (omissis) nella misura di anni due.

2. Ricorrono per cassazione a mezzo del comune difensore (omissis) e (omissis) deducendo vizio del procedimento.

2.1 La difesa, in sintesi, deduce e documenta che:

a) la originaria udienza di trattazione, fissata per la data del 6 maggio 2020 era rinviata, con decreto emesso in ragione della emergenza Covid, al 18 giugno 2020 per le ore 14.00;

b) in data 18 giugno la Corte di Appello chiamava la causa ben prima di detto orario, nominando altro difensore in sostituzione, ai sensi dell'art.97 comma 4 cod.proc.pen. . Da ciò deriva, in tesi, nullità della sentenza per violazione dei diritti partecipativi della difesa.

RM

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Risulta dagli atti che effettivamente la trattazione del processo di rinvio, pur fissata per le ore 14.00, è avvenuta alle ore 9.34 del 18 giugno 2020.

Non può dunque ritenersi legittima la sostituzione del difensore assente, con nullità per violazione del diritto di assistenza difensiva.

Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

Così deciso il 13 gennaio 2022

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Carlo Zaza

